

Il Nuovo Contratto della Scuola: *relazioni sindacali e definizione del contratto d'istituto*

*Dott. Claudio Colecchia
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Preso Liceo A.Volta di Foggia
Componente Segreteria Provinciale FLP SCUOLA FOGGIA*

La struttura del contratto

Il CCNL 2016-2018 è formato da:

- ✓ una prima parte comune a tutto il nuovo comparto
- ✓ da specifiche sezioni relative alle singole amministrazioni presenti nel comparto ed applicabili esclusivamente al personale in servizio nelle amministrazioni destinatarie della stesa sezione:
 - Istituzioni scolastiche ed educative;
 - Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - Università e Aziende ospedaliero-universitarie;
 - Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

La sezione relativa alle Istituzioni Scolastiche ed educative è compresa dall'art. 22. all'art. 41

La struttura del contratto

ART 1 comma 7 CCNL SCUOLA 2018

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.



Le Relazioni Sindacali nella Scuola:
Le assemblee sindacali
Art 23 CCNL Scuola 2016-2018

Le Relazioni Sindacali nella Scuola:

Le assemblee sindacali

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017

Le Relazioni Sindacali nella Scuola:

Le assemblee sindacali

Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune.

La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti delle dieci ore pro capite.

Le Relazioni Sindacali nella Scuola: Le assemblee sindacali

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea.

Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Le Relazioni Sindacali nella Scuola:

Le assemblee sindacali

La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno.

Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate.

La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi

Le Relazioni Sindacali nella Scuola:

Le assemblee sindacali

Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea.

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

Le Relazioni Sindacali nella Scuola:

Le assemblee sindacali

Il dirigente scolastico:

- a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
- b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

Le Relazioni Sindacali nella Scuola: I permessi sindacali

Nei **comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca e PCM**, l'art. 28, comma 3, lett. a) del CCNQ 4 dicembre 2017, prevede che il monte ore annuo della RSU è pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la sede RSU.

I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati.

Esempio: nell'ente XXX lavorano

- 95 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 3 dipendenti di altri enti in posizione di comando;
- 2 dipendenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 5 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dipendenti da prendere in considerazione è pari a n. 100, ovvero alla somma di tutti i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

IL MONTE ORE SARA':

25 minuti e 30 secondi x 100 dipendenti = 2.550 minuti (2.550 minuti : 60 = 42,5 ore)



La contrattazione integrativa d'istituto

La contrattazione

Per definizione, la contrattazione è libera, è un incontro/scontro di interessi diversi dove si può giungere ad un accordo oppure no; questo però nell'ambito della Pubblica Amministrazione è vero fino ad un certo punto, perché la parte datoriale ha due vincoli:

- il perseguimento dell'interesse pubblico
- la definizione per legge degli assetti dei pubblici uffici.

La contrattazione: i soggetti

Soggetti della contrattazione integrativa d'istituto:

- ❑ **parte pubblica:** Il Dirigente scolastico, che può avvalersi dell'assistenza del personale del proprio ufficio, appartenente a tutte le categorie professionali;
- ❑ **parte sindacale:** la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ultimo CCNL Scuola 2018, e cioè FLCCGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, GILDA/UNAMS.

La fase iniziale

La trattativa può iniziare ad iniziativa di una delle parti, su richiesta della parte sindacale o per convocazione da parte del Dirigente Scolastico.

Nel caso sia il Dirigente a convocare, data la composizione mista della delegazione sindacale, la convocazione deve essere separata, tenendo ben presente la diversa natura giuridica delle due componenti.

Le RSU indipendentemente dalla lista su cui i singoli componenti sono stati eletti costituisce nel suo insieme la rappresentanza diretta dei lavoratori della singola scuola, mentre i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto rappresentano ciascuno ufficialmente e separatamente le rispettive organizzazioni.

La fase iniziale

Anche se all'interno delle RSU vi sono lavoratori eletti su liste CGIL, CISL, UIL, GILDA, queste OO.SS. Firmatarie del contratto 2018 vanno invitate ugualmente alla trattativa; l'invito va rivolto alla segreteria territoriale e non all'eventuale terminale associativo del sindacato presente nella scuola.

E facoltà delle OO.SS. designare o meno un proprio rappresentante nella delegazione sindacale, di volta in volta o a titolo permanente: potrebbero designare il proprio terminale sindacale che deve essere comunicato alla scuola dalla segreteria provinciale.

Nel caso la richiesta venga da parte sindacale, il Dirigente Scolastico fisserà una data e un orario, invitando tutti gli aventi diritto (RSU e OO.SS. firmatarie), a prescindere da chi abbia inoltrato la richiesta.

Le tempistiche

Art. 22 comma 7 CCNL 2016-2018:

Fermi restando i termini di cui all'art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa **è avviata entro il 15 settembre** e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, **non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.**

L'atto unilaterale

Il CCNL all'art. 7 prevede 2 ipotesi:

- ❑ Comma 6: decorsi 30gg + 30 dall'inizio della trattativa senza raggiungimento dell'accordo, le parti riassumono prerogative e libertà d'azione e decisione; cioè:
 - l'Amministrazione adotta misure e provvedimenti unilaterali
 - il Sindacato proclama azioni di mobilitazione e contrasto
- ❑ Comma 7: sulle materie che determinano un "oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa", l'Amministrazione decide in via provvisoria fino alla successiva sottoscrizione e prosegue la trattativa, per pervenire all'accordo in tempi celeri entro 45+45 gg., come previsto dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs 165/2001

Le tempistiche: la stipula

Una volta raggiunto l'accordo, viene firmata la cosiddetta «Ipotesi di contratto» che dovrà essere sottoposta ai revisori dei conti, corredata della Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico e Tecnico-Finanziaria del DSGA per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001

Le tempistiche: la stipula

ASSENZA DI RILIEVI:

passati trenta giorni (in assenza di risposta dai revisori), o se non ci sono rilievi da parte dei Revisori dei Conti, il Dirigente convoca la parte sindacale e il contratto viene stipulato in via definitiva; da quel momento, il contratto produce i suoi effetti


PRESENZA DI RILIEVI

nel caso ci siano rilievi da parte dei Revisori dei Conti, il Dirigente ne informa la parte sindacale e si riapre la trattativa.

Le tempistiche: la stipula

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, l'amministrazione dovrà inviarlo all'ARAN attraverso la "Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi"

La piattaforma contrattuale



La composizione del contratto

Contratto integrativo d'istituto

```
graph TD; A[Contratto integrativo d'istituto] --> B[Parte normativa]; A --> C[Parte economica];
```

Parte normativa

Parte economica

La composizione del contratto

Parte normativa

Modalità di utilizzazione in rapporto al PTOF

L'intesa è lo strumento per conseguire, tenendo conto delle professionalità presenti nella scuola, un'equa e trasparente ripartizione dei carichi di lavoro. All'interno dell'intesa possono essere introdotti criteri e modalità di utilizzazione differenti ed adeguati alle diverse tipologie di attività didattiche previste, quali:

- ✓ rotazione tra gli aspiranti o prevalenza della continuità
- ✓ tetto massimo di attività attribuibili al singolo docente
- ✓ requisiti professionali posseduti quali corsi di formazione o esperienze acquisite attinenti l'attività didattica aggiuntiva o il progetto da svolgere
- ✓ costituzione di una graduatoria in base ai titoli

Modalità di utilizzazione in rapporto al PTOF

- ✎ L'intesa non può travalicare le previsioni del CCNL, le delibere degli organi collegiali, le competenze e le responsabilità istituzionali del dirigente scolastico
- ✎ L'intesa può intervenire introducendo garanzie di trasparenza ed uniformità nella definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle prestazioni obbligatorie (attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento) e delle attività aggiuntive

Modalità di utilizzazione in rapporto al PTOF: L'articolazione dell'orario

- ✎ In relazione alle diverse articolazioni dell'orario l'intesa può definire:
- ✓ durata massima dell'orario di effettiva docenza giornaliera (ore frontali) e dell'impegno orario complessivo giornaliero (numero massimo di “buchi” o spostamenti tra sedi diverse)
 - ✓ cadenza e durata dell'impegno orario per lo svolgimento delle attività pomeridiane, delle riunioni e del ricevimento individuale delle famiglie
 - ✓ criteri di attribuzione del giorno libero
 - ✓ utilizzo dei docenti in caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, ecc.
 - ✓ esigenze individuali da tutelare previste da leggi o contratti e/o meritevoli di considerazione (salute, legge 104/92, lavoratrici madri, studio, ecc.)

Modalità di utilizzazione in rapporto al PTOF: L'articolazione dell'orario

- ✎ Riduzione dell'ora di lezione - intensificazione delle prestazioni:
 - ! se la riduzione dell'ora di lezione è determinata dal Collegio dei Docenti per scelte didattiche/organizzative (ampliamento o flessibilizzazione dell'offerta formativa) la relativa delibera definisce le modalità di recupero delle frazioni orarie nell'ambito delle attività programmate dalla scuola
 - ✓ L'intesa individua le attività che intensificano la prestazione e che, di conseguenza, danno diritto alla retribuzione aggiuntiva
- ✎ Modalità di vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, l'entrata e l'uscita dalla scuola
- ✎ Modalità di richiesta e di recupero dei permessi orari
- ✎ Criteri e modalità di sostituzione dei colleghi assenti
- ✎ Criteri e modalità di partecipazione alle attività di formazione

Modalità di utilizzazione in relazione al PTOF del personale ATA

- ✎ Per il personale ATA l'intesa è lo strumento per conseguire, tenendo conto delle professionalità presenti nella scuola, ivi compresi i beneficiari delle posizioni economiche, un'equa e trasparente ripartizione dei carichi di lavoro e attività aggiuntive, incarichi specifici compresi
- ✎ Nell'intesa possono essere introdotti criteri e modalità di utilizzazione differenti ed adeguati alle assegnazioni alle diverse mansioni, settori, attività aggiuntive previste nel piano delle attività, quali:
 - ✓ competenze professionali (corsi di formazione o esperienze acquisite) attinenti l'attività da svolgere
 - ✓ rotazione tra gli aspiranti o prevalenza della continuità
 - ✓ tetto di attività aggiuntive attribuibili al lavoratore
 - ✓ modalità di utilizzazione del personale nei periodi di interruzione dell'attività didattica, di chiusura della scuola o di alcuni plessi (es. elezioni)

Modalità di utilizzazione in relazione al PTOF del personale ATA: l'organizzazione

- ✎ Anche per il personale ATA l'intesa non può travalicare le previsioni del CCNL, le delibere degli organi collegiali, le competenze e le responsabilità istituzionali del dirigente scolastico e del DSGA
- ✎ L'intesa interviene introducendo garanzie di trasparenza ed uniformità nella definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle prestazioni obbligatorie e delle attività aggiuntive
- ✎ In relazione alle diverse articolazioni dell'orario (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) l'intesa può definire:
 - ✓ durata massima dell'orario complessivo giornaliero, pausa di lavoro, chiusura prefestiva
 - ✓ riduzione dell'orario a 35 ore (modalità di applicazione, personale destinatario)
 - ✓ criteri per l'assegnazione del personale alle diverse modalità di prestazione dell'orario:
 - disponibilità individuale
 - rotazione
 - criteri di attribuzione del giorno libero (orario flessibile)
 - esigenze individuali da tutelare previste da leggi o contratti e/o meritevoli di considerazione (salute, legge 104/92, lavoratrici madri, studio, ecc.)
 - possibilità di accordi tra il personale per cambi di turno

La composizione del contratto

Parte economica

Il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF)

Art. 40 CCNL SCUOLA 2016/2018 (a partire dal 01/09/2018):

- Il F.I.S (Fondo dell'Istituzione Scolastica)
- Le risorse per le funzioni strumentali
- I fondi per gli incarichi specifici
- I fondi per la pratica sportiva
- Le risorse per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti
- Le risorse per le scuole in aree a rischio

In aggiunta con il nuovo CCNL Scuola:

- Le risorse del bonus per la valorizzazione dei docenti di cui alla legge 107 decurtati per l'incremento della RPD
- Le risorse stanziare dall'ultima legge di bilancio per la professionalità docente


Il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF)

Il MOF resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:

- tutte le attività dell'art. 88 del CCNL 2007
- incarichi specifici ATA
- funzioni strumentali
- ore eccedenti pratica sportiva e sostituzione dei colleghi assenti
- progetti area a rischio e forte processo immigratorio
- valorizzazione dei docenti

I parametri del MOF

Con apposito CCNI a livello nazionale il MIUR con le OOSS rappresentative firmatarie del CCNL Scuola definiscono i parametri secondo cui dovranno essere assegnati i fondi alle istituzioni scolastiche, in base al finanziamento previsto nel bilancio dello Stato.



Successivamente il MIUR comunica via email ad ogni singola scuola gli importi disponibili in applicazione dei parametri concordati con le OOSS.

I parametri del MOF

L'articolo 40 comma 7 del nuovo CCNL stabilisce che il CCNI a livello nazionale assumerà i seguenti parametri per la distribuzione delle risorse alle scuole:

- a) numero di punti di erogazione del servizio;
- b) dotazione organica;
- c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b) (corsi di recupero);
- d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
- e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.

I parametri del MOF (esempio a.s. 2017/2018)

Facendo riferimento al numero

- delle scuole 8.425
- delle scuole con complessità organizzative 8.397
- dei docenti in organico di diritto 761.167
- del personale ATA in organico di diritto esclusi i DSGA e posti accantonati 183.091;
- delle classi di istruzione secondaria 196.635

I parametri del MOF (esempio a.s. 2017/2018)

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS)

Ad ogni singola scuola spetta:

- € 2.598,73 per ciascun punto di erogazione del servizio
- € 338,71 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ATA.
- Agli istituti secondari di II grado è attribuita una quota aggiuntiva di € 358,40 per ciascun docente in organico diritto destinata alla retribuzione dei docenti che svolgono attività aggiuntive di recupero in favore degli alunni con debiti formativi.

I parametri del MOF (esempio a.s. 2017/2018)

FUNZIONI STRUMENTALI

Ad ogni singola scuola spetta:

- una quota fissa di 1.702,13
- una quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa (*) di € 777,65
- una ulteriore quota per la dimensione della scuola pari ad € 45,15 x n° docenti in organico dell'autonomia della scuola inclusi i docenti di sostegno

(*) Le complessità organizzative comprendono:

- istituti comprensivi
- istituti di istruzione secondaria di II grado
- sezioni carcerarie
- sezioni ospedaliere
- CTP
- corsi serali
- convitti ed educandati

I parametri del MOF (esempio a.s. 2017/2018)

INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA

Ad ogni singola scuola spettano € 161,77 x il numero dei posti in organico di diritto di detto personale (esclusi i DSGA ed i posti accantonati).

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

Ad ogni singola scuola di istruzione secondaria spettano € 112,39 x il numero di classi di istruzione secondaria in organico di diritto.

I parametri del MOF (esempio a.s. 2017/2018)

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI

Ad ogni singola scuola dell'infanzia e primaria spettano € 26,86 x il numero dei docenti in organico dell'autonomia della scuola

Ad ogni singola scuola di istruzione secondaria spettano € 49,52 x il numero dei docenti in organico dell'autonomia della scuola

La ripartizione del FIS

In genere il Fondo dell'Istituzione Scolastica diventa il fulcro della contrattazione integrativa d'istituto relativamente alla parte economica.

Tra gli elementi oggetto di contrattazione, ai sensi dell'art. 22 CCNL Scuola 2018 vi sono proprio «*i criteri per la ripartizione del Fondo d'Istituto*»

MA QUALI POSSONO ESSERE I CRITERI?

La ripartizione del FIS

Affinché si possa definire con trasparenza in un clima di collaborazione i criteri per la ripartizione del FIS, sarà necessario fare necessariamente riferimento:

- al PTOF, per quanto riguarda l'organizzazione delle attività didattiche
- Ai progetti d'istituto (rappresentati da apposite schede di progetto in cui si riassumano gli utenti coinvolti, le finalità e soprattutto il personale che sarà dedicato allo svolgimento del progetto con l'indicazione del relativo impegno orario)
- Dovranno poi essere ben definite tutte le attività aggiuntive da retribuire con il FIS

La ripartizione del FIS

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono destinate a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo ed ATA.

Le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es. istituti comprensivi) e delle diverse tipologie di attività.

Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 88, comma 1, CCNL 2006/09) e le proposte del DSGA adottate dal dirigente scolastico, previa contrattazione con le RSU (art. 6, comma 2, lett. h, CCNL 2006/09). Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6, comma 2, lett. h, CCNL 2006/09) e delle delibere del collegio dei docenti il capo d'istituto attribuisce gli incarichi.

Cosa retribuire con il FIS (art.88 CCNL SCUOLA 2007) 1/2

Con il fondo sono retribuite le seguenti prestazioni del personale

- La flessibilità organizzativa e didattica e quindi le turnazioni, forme di flessibilità dell'orario di lavoro, intensificazione lavorativa, ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, etc.
- Le attività aggiuntive di insegnamento e quindi le ore svolte oltre l'orario obbligatorio per interventi didattici per un massimo di 6 ore settimanali (€ 35,00).(escluso le attività complementari di educazione fisica che sono oggetto di assegnazione specifica)
- Le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo (programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il PTOF e con i processi di valutazione attivati)
- le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
- Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, sia oltre l'orario che "intensificate" (nel caso di intensificazione il compenso è definito in misura forfetaria dal contratto di scuola)

Cosa retribuire con il FIS (art.88 CCNL SCUOLA 2007) 2/2

- I compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, **non più di 2 unità, della cui collaborazione il D.S. intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Il compenso è definito nella contrattazione di istituto e non è cumulabile con quello della funzione strumentale**
- le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo
- l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo
- Il compenso spettante al personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 CCNL 2006/09, detratto l'importo del CIA già in godimento (tabella 9 del CCNL)
- la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9
- compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del PTOF;
- particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

La quota del fondo destinata ai docenti e al personale ATA

Ma come è possibile individuare le quote da attribuire al personale docente e ATA?

Sarà necessario valutare nel complesso le attività previste nel PTOF e in particolare considerare:

- I progetti da realizzare (valorizzando economicamente l'impegno del personale docente e ATA a fronte delle attività didattiche programmate in orario extracurricolare)
- Numero di giorni in cui la scuola dovrà restare aperta nelle ore pomeridiane, (oltre alle attività progettuali) per la retribuzione del personale ATA (come ad esempio: colloqui, programmazione, scrutini, consigli di classe, iscrizioni ecc...)
- Particolari impegni del personale docente in attività funzionali all'insegnamento
- Impegno dei due collaboratori del Dirigente

La quota del fondo destinata ai docenti e al personale ATA

Sulla base della valutazione complessiva degli impegni del personale docente e ATA, valutato in termini di ore d'impegno, si procede alla valorizzazione delle stesse e quindi alla ripartizione di massima come ad esempio:

- 80% docenti e 20 % ATA

Oppure

- 70% docenti e 30% ATA

All'interno delle singole componenti (docenti e ATA) si procederà allo sviluppo di tutte di tutte le retribuzioni accessorie come previsto dall'art. 88 CCNL scuola 2007

La quota del fondo destinata al personale docente

La contrattazione deve stabilire:

- in primo luogo **la ripartizione tra i docenti dei diversi gradi di scuola**. E' ovvio che il criterio generale ragionevolmente ipotizzabile è quello proporzionale; si può contemplare la possibilità di usare questo criterio non in modo rigido, sulla base di oggettive necessità e situazioni particolari, ma con il consenso del personale.
- In secondo luogo devono essere contrattati **i compensi dei due "collaboratori" del dirigente scolastico**, la misura da attribuire alla **flessibilità didattica e organizzativa** e la misura dei compensi per **l'impegno professionale dei docenti**.

Materie oggetto di contrattazione ma al di fuori del fondo d'Istituto

Sono:

- funzioni strumentali del personale docente,
- incarichi specifici del personale ATA,
- ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, nonché per indennità e compensi vari (turno notturno/festivo, indennità di bilinguismo/trilinguismo).

La quota destinata al personale ATA

Per quanto interessa il personale ATA le RSU devono contrattare come dividere la loro parte in relazione ai profili professionali (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici).

Per quanto riguarda i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, il contratto nazionale prevede un'indennità di direzione calcolata secondo la sequenza contrattuale del 25/07/2008

La quota destinata al personale ATA

E' importante valutare subito la connessione strettissima tra l'uso del fondo di istituto e l'organizzazione del lavoro: ad esempio, bisogna prevedere che in caso di assenza dei colleghi, la sostituzione dei collaboratori scolastici per i primi sette giorni e degli amministrativi per i primi 30 giorni.

Incarichi specifici del personale ATA

La contrattazione d'istituto dovrebbe stabilire le modalità, i criteri e i compensi di tali incarichi.

I criteri più usati per l'individuazione del personale sono, oltre alla disponibilità a svolgere gli incarichi specifici, la professionalità sul campo, i titoli, la anzianità di servizio.

Le RSU dovranno contrattare quali di questi criteri scegliere ed a quali dare la priorità.

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (ed. Cedolino Unico), già dall'anno 2011 il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale scolastico è disposto congiuntamente alle competenze fisse.

Il Dirigente Scolastico e il DSGA comunicano tramite la piattaforma del MEF i nominativi e i compensi spettanti da liquidare nel mese successivo. Detti compensi confluiscono direttamente nel cedolino del dipendente.

I compensi unitari accessori

ATTIVITA'	IMPORTO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO	IMPORTO ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO	IMPORTO ORE AGGIUNTIVE
Ore aggiuntive del personale docente <u>Tab. D</u>	€ 35,00 (lordo Stato € 46,45)	€ 17,50 (lordo Stato € 23,23)	
Ore aggiuntive corsi di recupero	€ 50,00 (lordo Stato € 66,35)		
Ore aggiuntive del personale ATA <u>Tab. D1</u>			Area A € 12,50 (lordo Stato € 16,59) Area B € 14,50 (lordo Stato € 19,25) Area C € 16,50 (lordo Stato € 21,90) Area D € 18,50 (lordo Stato € 24,55)
Orario festivo o notturno del personale educativo ed ATA <u>Tab. D1</u>			Area A € 14,50 (lordo Stato € 19,25) Area B € 16,50 (lordo Stato € 21,90) Area C € 18,50 (lordo Stato € 24,55) Area D € 20,50 (lordo Stato € 27,21)
Orario festivo e notturno del personale educativo ed ATA <u>Tab. D1</u>			Area A € 17,00 (lordo Stato € 22,56) Area B € 19,00 (lordo Stato € 25,22) Area C € 21,50 (lordo Stato € 28,54) Area D € 24,50 (lordo Stato € 32,52)

Nota bene:

La durata dell'orario notturno, festivo e notturno-festivo, di cui alla tabella 7, è stabilita nell'art. 53/c (turnazioni) del CCNL:

- l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo;
- per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle 22 del giorno festivo e le 6 del giorno successivo.



La e novità del nuovo CCNL Scuola in materia di assenze del personale ATA

Permessi per motivi personali e familiari

Solo per il personale ATA l'art. 31 del CCNL Scuola 2018 sostituisce il comma 2 dell'art. 15 CCNL 2007 lasciandone il contenuto e ampliandone la fruizione ad ore:

- Sono fruibili:
 - ad ore per un massimo di 18 ore annuali;
 - cumulativamente anche per la durata dell'intera giornata lavorativa (la giornata convenzionalmente è pari a 6 ore);
- Sono riproporzionati in caso di part time;
- Sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico e giustificabili anche mediante autocertificazione;
- Non riducono le ferie, non sono fruibili per frazioni d'ora e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio;

Permessi per assistenza al disabile

Per il personale ATA l'art. 32 CCNL scuola 2018 sostituisce l'art. 15 comma 6 CCNL 2007:

- Possono essere utilizzati in giorni o ad ore;
- Non riducono le ferie e la tredicesima mensilità;
- Dovrà essere fornita, di norma, una programmazione mensile da comunicare all'inizio del mese all'ufficio di appartenenza;
- In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici

ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI

- Sono in aggiunta ai permessi e familiari e agli altri previsti dal precedente CCNL Scuola 2007 art. 15 c. 1;
- Sono fruibili sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico compreso i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro;
- Se fruiti per l'intera giornata lavorativa sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comportamento e sono soggetti a decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
- Se fruiti su base oraria, non sono soggetti a decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia fino a 10 giorni ma ai fini del computo del periodo di comportamento, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa;
- L'assenza è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione e consegnata a scuola dal lavoratore o trasmessa telematicamente dal medico o dalla struttura.

Le novità in materia di assenze del personale ATA

ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI

Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da incapacità lavorativa temporanea a causa di una patologia in atto, la relativa assenza, per visite, terapie prestazioni specialistiche e esami diagnostici, è **imputata alla malattia**.

L'assenza è **assoggettata alla decurtazione** del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Tale assenza può essere giustificata in questo caso con:

- 1. attestazione di malattia del medico curante**
- 2. attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione**

In caso di visite specialistiche, accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie che comportino particolare impegno fisico, **l'assenza è imputata alla malattia** ed è giustificata dall'attestazione del medico o dalla struttura che hanno svolto la prestazione.

Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura

Le assenze per gravi patologie

Nel caso di dipendenti (ATA) che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti.

I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto.

A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Ulteriori novità del CCNL Scuola 2018

- Proroga del contratto che prevede l'indennità per il DSGA incaricato su scuola sottodimensionata pari a € 214,00 mensili (10% stipendio base del DSGA) da rideterminarsi in base agli aumenti economici previsti nel rinnovo contrattuale;
- I contratti di supplenza devono avere data certa. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
- È previsto, all'inizio dell'anno scolastico, uno specifico incontro di tutto il personale ATA condotto dal DSGA per la predisposizione della proposta del piano delle Attività;
- all'atto della cessazione dal servizio le ferie non fruita per motivi non riconducibili al dipendente sono **monetizzabili**;
- in caso di mobilità tra Amministrazioni le ferie maturate e non godute sono **trasferite** all'Ente di destinazione;
- Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017"